

COMUNE DI PAOLISI

ART. 01 FINI E ATTRIBUZIONI

01. IL COMUNE DI PAOLISI E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, ESPONENZIALE DI TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' STANZIATA SUL SUO TERRITORIO.

02. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSATI DI CUI NON HA LA DISPONIBILITA', IL COMUNE HA POTERE DI ESTERNAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEGLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, AI QUALI E' ATTRIBUITO PER LEGGE IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STESSI.

03. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI HA LA DISPONIBILITA', IN CONFORMITA' AI PRINCIPI INDIVIDUATI CON LEGGE GENERALE DELLA REPUBBLICA, IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE, DI GOVERNO E AMMINISTRATIVE.

ART. 02 IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI NELLE MAPPE CATASTALI CONFINANTI: A NORD DAL COMUNE DI AIROLA, A SUD DAL COMUNE DI ROCCARAINOLA, AD OVEST DAL COMUNE DI ARPAIA, AD EST DAL COMUNE DI ROTONDI.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE RIUNITI GLI ORGANI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE SONO LE SEGUENTI: ALBERO SRADICATO E FRUTTO AL NATURALE.

ART. 03 I BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI I CUI PROSPETTI SONO PUBBLICI. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 04 I PRINCIPI

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. IL COMUNE OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI, MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

ART. 05 LE FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA, ALTRESI' LE FUNZIONI AD ESSO DELEGATE O ATTRIBUITE, SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. LE FUNZIONI SONO ESERCITATE MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE NEI SETTORI ORGANICI

DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

04. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE:

- A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;
- B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
- C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI;
- D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
- E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
- F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
- G) SERVIZI NEI SETTORI SOCIALE, SCUOLA, SANITA' E ALTRI SERVIZI URBANI;
- H) OGNI ALTRO SERVIZIO ATTINENTE NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
- I) POLIZIA AMMINISTRATIVA.

05. PER I SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI PREVISTI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI IL COMUNE ATTUA FORME DI DECENTRAMENTO E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

06. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, CON LE MODALITA' E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 06 COMPITI PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E NE VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO, OVE OCCORRA, FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 07 LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA' LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON ALTRI ENTI TERRITORIALI.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DI APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

- LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 08 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

02. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVVIENE MEDIANTE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI FINANZIARI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, PREVIO APPOSITE CONVENZIONI DELIBERATE DALLA GIUNTA.

03. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

04. IL CONSIGLIO VALUTERA' I REQUISITI E DELIBERA LA NATURA E L'ENTITA' DEL SOSTEGNO RICHIESTO. ALLA COPERTURA FINANZIARIA SI PROVVEDERA' CON L'ISTITUZIONE DI APPOSITO CAPITOLO NEL BILANCIO.

ART. 09 LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI, PER STATUTO, FINI ANALOGHI A QUELLI DELL'ISTITUZIONE COMUNALE.

03. GLI ISTITUTI DI GESTIONE SONO COMPOSTI DA RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE E DA MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN MANIERA PARITARIA. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI E I REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

04. IL COMUNE PUO' CONTRARRE MUTUI ED EMETTERE OBBLIGAZIONI AL FINE DI PROVVEDERE A SPESE DI INVESTIMENTO, NONCHE' PER ASSUMERE PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' FINANZIARIE COMUNALI, SOVRACOMUNALI, REGIONALI E NAZIONALI IN TUTTI I CASI IN CUI SI CONFIGURI UN

INTERESSE COLLETTIVO.

05. IL COMUNE, INOLTRE, LADDOVE SI CONFIGURI INTERESSE PER LA COMUNITA' PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI E PER AZIONI.

06. LE FORME E LE MODALITA' SARANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 10 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI, DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI, NONCHE' DEI SINDACATI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ESPRIMONO PARERI OBBLIGATORI, MA NON VINCOLANTI, SU TUTTE LE QUESTIONI DI INTERESSE RILEVANTE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEVONO ESSER DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 11 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. PER LA MIGLIORE TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E DEGLI INTERESSI COLLETTIVI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE AGLI ORGANI COMUNALI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VERTENTI SU ASPETTI CHE RIGUARDINO L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. GLI ATTI DI INTERVENTO PARTECIPATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATI ALL'ORGANO O AGLI ORGANI COMUNALI CHI IL CITTADINO INTENDE RIVOLGERSI. NEL CASO NON RISULTINO INDICAZIONI IN PROPOSITO, LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ATTESTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO ESSERE ESAMINATE DAGLI ORGANI COMUNALI ENTRO TRENTA GIORNI.

ART. 12 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. SONO ISTITUITI I DIPARTIMENTI CITTADINI PER RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DELLE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI SETTORI. I DIPARTIMENTI DI SETTORE SONO QUELLI ISTITUITI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL I MEMBRI DEI DIPARTIMENTI CITTADINI SONO NOMINATI DALLA GIUNTA, E SCELTI TRA I CITTADINI IN POSSESSO DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE O ESPERIENZA NELLO SPECIFICO SETTORE.

02. I DIPARTIMENTI DI SETTORE SONO CONVOCATI DAL PRESIDENTE COMPETENTE ALMENO OGNI SEI MESI, O OGNI QUALVOLTA SE NE RAVVISI LA NECESSITA', PER ESPRIMERE PARERI E FORMULARE PROPOSTE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA E SUGLI INDIRIZZI POLITICI DI SETTORE.

ART. 13 REFERENDUM

01. IL COMUNE, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, INDICE

REFERENDUM CONSULTIVI O PROPOSITIVI.

02. LE RICHIESTE DI INIZIATIVA POPOLARE POSSONO ESSERE AVANZATE DA 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI O DA UN DECIMO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON LE ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO CHE ENTRO 05 GIORNI DALLA RICEZIONE LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA AD UNA SPECIFICA COMMISSIONE ISTITUITA IN CONSIGLIO.

05. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FORME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI.

ART. 14 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O DI INTERESSI DIFFUSI DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSI ATTRAVERSO LA VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE.

02. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' COMUNALE E' GARANTITO AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI SECONDO QUANTO STABILITO DA NORME LEGISLATIVE ORDINARIE.

ART. 15 IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE QUALE GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA, O SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ABUSI, CARENZE, RITARDI E DISFUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO DEFINITE LE MODALITA' PER LA ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 16 FUNZIONE NORMATIVA

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE NELLE QUALI HA COMPETENZA, HA POTESTA' NORMATIVA SECONDARIA.

02. I PIANI E PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE GENERALI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA, E DELIBERATI DA CONSIGLIO .

ART. 17 GLI ORGANI

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN CONFORMITA' DELLA LEGGE, SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 18 IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO; ESERCITA LA POTESTA' E ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONFERITEGLI DALLA LEGGE, CHE REGOLA L'ELEZIONE, LA DURATA, LA COMPOSIZIONE.

02. LA SITUAZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI.

04. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE A TUTTI I GRUPPI IN ESSO PRESENTI, MEDIANTE IL VOTO PLURIMO.

05. ALLE COMMISSIONI PERMANENTI SONO SOTTOPOSTE PER UN ESAME PRELIMINARE, LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

06. IL CONSIGLIO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ALLA QUALE E' ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEI SUOI UFFICI, SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PIANI, SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI, SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI, SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE.

07. LA COMMISSIONE PERMANENTI E' COMPOSTA DA CONSIGLIERI COMUNALI E RAPPRESENTANTI ESTERNI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI; ESSA DEVE ESSERE SENTITA PRIORITARIAMENTE DAL CONSIGLIO.

08. TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DEVONO FORNIRE ALLA COMMISSIONE TUTTI I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI RICHIESTE SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO.

09. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E' REGOLATO DALLA LEGGE E DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 19 LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO E DI ALTA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; REALIZZA IL PROGRAMMA DI GOVERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO; ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO; SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE DEMANDATA, IN FORZA DI APPOSITO REGOLAMENTO AGLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE.

03. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DA N. 04 ASSESSORI, SCELTI TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E AD ESSO ESTERNO AVENTI SPECIFICA QUALIFICA E COMPETENZA NEI SETTORI.

04. L'ELEZIONE, LA COSTITUZIONE E LA SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI ASSESSORI SONO REGOLATE DALLA LEGGE. IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO IN CUI SONO PREVISTI ANCHE I REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI CHE GLI ASSESSORI.

05. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI SERVIZI COMUNALI INDIVIDUATI PER SETTORI OMOGENEI, PER DELEGA DEL SINDACO.

ART. 20 IL SINDACO

01. IL SINDACO E' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CAPO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO.
02. LA SUA SITUAZIONE GIURIDICA E LE SUE ATTRIBUZIONI SONO DETERMINATE PER LEGGE; EGLI RISPONDE POLITICAMENTE DELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IN CASO DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA, EGLI PUO' DELEGARE AD UN CONSIGLIERE O AD UN ASSESSORE L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, A MENO CHE LA LEGGE NON DISPONGA DIVERSAMENTE.

ART. 21 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENSO.
02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

ART. 22 LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA, LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENENTE LE PROPOSTE DI NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 . ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.
04. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 23 IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.
02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ART. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI

RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

04. IL SEGRETARIO, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, COORDINAMENTO, VIGILANZA DIREZIONE E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'ENTE PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO E CONCORRE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IL SEGRETARIO HA POTERI DI:

A) DIREZIONE E DISCIPLINA IN MATERIA DI GARE, PROCEDURE D'APPALTO, CONCORSI;

B) ROGARE CONTRATTI ED AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE O INTERESSE O E' DESTINATARIO, STIPULATI DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DALLO STATUTO DELL'ENTE;

C) DI ESERCITARE FUNZIONE CERTIFICATIVA E DI INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI, NONCHE' LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE ED IL MIGLIORE UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEI CITTADINI;

D) DI ADOTTARE ATTI E PROVVEDIMENTI DI RILEVANZA ESTERNA PER LA ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE;

05. FERME RESTANDO LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE E AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DISCIPLINARE PREVISTA PER TUTTI GLI IMPEGNI CIVILI DELLO STATO, IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ENTE DEL RISULTATO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NEGLI UFFICI CUI E' PREPOSTO E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE AD ESSO DEMANDATE.

06. PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI VALGONO LE DISPOSIZIONI PER TUTTI I DIPENDENTI STATALI O QUELLE PREVISTE DA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA.

07. IL SEGRETARIO ESERCITA, INOLTRE, LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 02 E 03 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 23 BIS ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 24 GLI INCARICHI

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE IL COMUNE SI AVVALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DELLE PROPRIE STRUTTURE.

02. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA VAGLIATE LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NEI CASI IN CUI RISCONTRA L'INESISTENZA DI PERSONALE PROFESSIONALMENTE IDONEO ALLA SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUO' INCARICARE ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. NEGLI STESSI CASI LA GIUNTA PUO' CONFERIRE INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTI, IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LA DURATA DEGLI INCARICHI.

ART. 25 IL PERSONALE

01. IL PERSONALE DEL COMUNE, IN BASE AI PRINCIPI E CRITERI DESUMIBILI DALLA LEGGE E DAI DIVERSI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, E' ORGANIZZATO PER QUALIFICHE FUNZIONALI, AL CUI INTERNO SI INDIVIDUANO FORME E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 26 GLI UFFICI COMUNALI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DI TIPO FUNZIONALE, PER MODULARSI SULLA ATTIVITA' CHE CONCRETAMENTE DEVE ESSERE SVOLTA.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE, IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEBBONO ESSERE REALIZZATI E GLI OBIETTIVI CHE DEBBONO ESSERE CONSEGUITI.

ART. 27 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E PER L'ESPLETAMENTO OTTIMALE DEI SERVIZI INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO E COOPERAZIONE, SIA NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI CHE CON LA PROVINCIA E LA REGIONE.

02. LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SONO INDIRIZZATE ALLA GESTIONE COORDINATA DI UNO O PIU' SERVIZI, NONCHE' PREORDINATE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI, ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI.

ART. 28 IL CONSORZIO

01. PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL LORO CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITA DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA E' ISTITUITO IL CONSORZIO CON LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI LOCALI.

02. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AVVIENE MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DELLO STATUTO E DI UNA CONVENZIONE, NONCHE' ATTRAVERSO LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI E LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

ART. 29 UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, PUO' COSTITUIRSI IN UNIONE MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO DI UNIONE CHE DEVE PREVEDERE GLI ORGANI E FUNZIONI DA UNIFICARE NONCHE' LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FINANZIARI.

ART. 30 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI O FUNZIONI IL COMUNE STIPULA CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.
02. LA CONVENZIONE E' ADOTTATA PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA NON RICHIEDONO LA CREAZIONE DI PIU' COMPLESSE FIGURE DI COOPERAZIONE.
03. LA CONVENZIONE STABILISCE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 31 I REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATO IL COMUNE ADOTTA REGOLAMENTI PER REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI VENGONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE STESSE MODALITA' DELLO STATUTO.

ART. 32 LA REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.
02. EGLI DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO I CASI DI INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA IL DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. LE FUNZIONI DEL REVISORE SONO STABILITE PER LEGGE. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA UN COMPENSO CHE SARA' DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. LE MATERIE RELATIVE ALLA FINANZA E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DELL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
02. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALL'APPOSITA LEGGE REGIONALE.

03. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME E NEI TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 34

01. L'ASSESSORATO AL PERSONALE E' INCARICATO DI PREDISPORRE UN PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELL'EVENTUALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 35 LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.